

ALLEGATO "A" AL N. 4.841 DI RACCOLTA

STATUTO DI SOCIETÀ

SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione

1.1 - La società è denominata: **"Mobilita e Rieduca Gym Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata** in sigla **Mobilita e Rieduca Gym SSD A RL"**.

Articolo 2 - Sede

2.1 - La società ha sede nel Comune di Maserà di Padova (PD) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale e le sedi secondarie nell'ambito del Comune; spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso.

Articolo 3 - Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto, senza fini di lucro, l'esercizio in via **stabile e principale** ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 di:

- l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nelle discipline sportive individuate dalle delibere del C.I.O., del C.O.N.I. e dal Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, con particolare riferimento - ma non in via esclusiva - alla disciplina della ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, ginnastica per tutti, ginnastica aerobica, ginnastica artistica, danza sportiva, danza coreografica, danze internazionali e nazionali e karate;
- l'organizzazione e/o la partecipazione a manifestazioni, gare, tornei, eventi sportivi e formativi, rivolti a tesserati o a terzi, finalizzati alla diffusione e promozione dello sport dilettantistico;
- organizzazione e gestione di attività volte ad agevolare l'accesso alle suddette attività sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili.

La società potrà inoltre gestire:

- la promozione della pratica sportiva dilettantistica in ogni sua forma, anche attraverso programmi di attività motoria, corsi di avviamento allo sport, attività fisica adattata, fitness e personal training;
- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici, incontri, congressi, meeting, corsi di formazione, seminari finalizzati all'avvio, all'aggiornamento e al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale e agonistica;

- l'organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, e similari e dei servizi connessi, di parchi, aree boschive e aree verdi nonché di zone di balneazione;

- l'organizzazione e gestione di ogni forma di attività sportiva, sia agonistica che ricreativa, e ogni altra forma di attività motoria e culturale idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico.

La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanande dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali. E per l'effetto costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

La società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme e alle direttive del C.I.O., del CONI, e del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche nonché allo statuto e al Regolamento delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva alle quali sarà affiliata, di cui la società riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

Ai sensi dell'art. 6 Co. 3 del D.Lgs. 36 del 2021 la società potrà affiliarsi anche contemporaneamente a più organismi sportivi affilianti.

La società potrà altresì godere di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e contributive previste sia dalle leggi nazionali che europee.

Con delibera dell'assemblea soci la società potrà ampliare la propria attività anche in relazione ad altre discipline sportive.

La società potrà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2021, e successive modificazioni e integrazioni, esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, a condizione che abbiano carattere **secondario e strumentale** rispetto alle attività istituzionali e secondo i criteri ed i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

In particolare la società a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- esercitare, ai fini di autofinanziamento, attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica principale, ivi comprese prestazioni di natura promo pubblicitaria e di sponsorizzazione;

- cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;

- costituire, gestire e condurre impianti, strutture

sportive in genere, adibiti esclusivamente o comunque in via principale ad attività sportive dilettantistiche, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici, il cui ingresso, compatibilmente con gli eventuali obblighi di servizio pubblico, sarà prioritariamente riservato ai tesserati della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilierà;

- locare, sublocare o concedere in uso a terzi, anche in via continuativa o temporanea, spazi, locali o impianti sportivi, nonché aree interne o esterne di cui la società abbia la disponibilità, destinandoli ad attività connesse e/o non connesse con l'attività sportiva dilettantistica principale, purché tali attività mantengano carattere secondario e strumentale rispetto a quella istituzionale e non ne compromettano la prevalenza;

- stipulare contratti di locazione, sublocazione o convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'utilizzo di spazi, impianti o strutture, sempre nel rispetto dei limiti di secondarietà e strumentalità previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/2021;

- gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, club-house, bar, ristoranti, chioschi, punti ristoro, tavola calda ed attività di somministrazione di alimenti e bevande in genere, ivi compresi, integratori, alimenti e bevande sportive, gestire e svolgere attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei propri soci e tesserati e dei frequentatori degli impianti sportivi medesimi;

- esercitare, all'interno degli impianti sportivi gestiti di cui sopra, attività di commercio e/o noleggio di articoli, attrezzature, ed abbigliamento sportivi, nonché centri benessere, centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti gestiti e attività di riabilitazione, fisioterapia, osteopatia, consulenza nella nutrizione e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa, anche concedendo l'utilizzo di propri spazi a tal fine;

- organizzare e gestire centri estivi, corsi, attività servizi ed iniziative culturali, ricreative e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;

- svolgere attività editoriale: pubblicare e diffondere newsletters, riviste, periodici, risultati di studi e

ricerche, pubblicare atti di convegni e di seminari allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi associativi;

- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- svolgere attività di service tecnico e amministrativo nelle società eventualmente partecipate che non avessero adeguata struttura organizzativa autonoma;
- svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la società potrà:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, nonché di quelle di cui ai commi precedenti, la società potrà prendere o concedere in comodato e/o locazione attrezzature, mobili e arredi, veicoli, imbarcazioni, natanti e beni strumentali in genere, aziende o rami di esse, spazi e locali, attivare rapporti e sottoscrivere contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari.

La società potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre associazioni, imprese, società o consorzi aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

La società si conforma alle norme ed alle direttive CONI e CIP nonché agli statuti e ai regolamenti delle FSN, DSA e EPS a cui la Società intende affiliarsi.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

La Società si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia

di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'art. 16 D.Lgs. 39/2021.

Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla Società è una irreprendibile condotta morale, civile e sportiva. La Società si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Articolo 4 - Durata

4.1 - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

CAPO II°

CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI

Articolo 5 - Capitale

5.1 - Il capitale sociale è di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

Le partecipazioni dei soci possono essere anche determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

5.2 - Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

5.3 - Possono essere conferiti, a liberazione della partecipazione del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, salva la precisazione di cui all'articolo 6.1 del presente statuto.

Articolo 6 - Aumento del capitale

6.1 - Il capitale potrà essere aumentato a pagamento mediante nuovi conferimenti in denaro o, una volta fissato il capitale sociale in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), anche in natura in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

6.2 - E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art.2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Articolo 7 - Riduzione del capitale

7.1 - In caso di riduzione del capitale per perdita, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale

della società e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Articolo 8 - Finanziamento dei soci

8.1 - I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria, creditizia e fiscale. I finanziamenti dei soci possono essere anche non proporzionali alle partecipazioni al capitale. Salvo diversa deliberazione risultante dal verbale dell'assemblea dei soci, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

CAPO III°

CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE SOCIALI

Articolo 9 - Intrasmissibilità delle quote di partecipazione per atto tra vivi

Le partecipazioni **non sono trasferibili** per atto tra vivi, salvo il diritto di recesso.

Detto diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società adotta una delibera che abolisce la previsione di intrasferibilità delle partecipazioni. Non è comunque ammesso il recesso parziale.

Articolo 10 - Trasferimento delle quote di partecipazione mortis causa

Il trasferimento della partecipazione *mortis causa*, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dall'art. 2284 Cod. Civ.

In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Il trasferimento della partecipazione agli eredi o legatari del socio defunto avrà effetto nei confronti della Società dal momento del deposito della prescritta documentazione presso il Registro delle Imprese. L'erede o il legatario dovrà trasmettere, nel più breve tempo possibile, copia della suddetta documentazione e della ricevuta di avvenuto deposito al Registro delle Imprese all'Organo Amministrativo, affinché lo stesso possa procedere agli adempimenti prescritti dalla legge e/o dal presente statuto.

CAPO IV°

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 11

Organo amministrativo

11.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, fino ad un massimo di sette, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente;
- c. da due o più amministratori, fino ad un massimo di sette, con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

11.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.

11.3 I componenti l'organo amministrativo non devono incorrere in cause di incompatibilità previste dall'ordinamento, ivi incluso quello sportivo. È fatto divieto al Presidente e all'Amministratore Unico delle società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

11.4 Sugli amministratori gravano gli obblighi di cui agli artt. 14 D.Lgs. 36/2021 e 6.3 D.Lgs. 39/2021 per l'aggiornamento telematico dei dati societari in caso di modifiche sopravvenute, da comunicarsi entro il 31 Gennaio dell'anno seguente.

Articolo 12

Durata della carica, revoca, cessazione

12.1 Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

In caso di durata della carica fino a revoca o dimissioni è consentita la revoca degli amministratori senza necessità di motivazione ovvero di giusta causa. Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 13

Consiglio di amministrazione

13.1 Le decisioni ovvero le delibere del consiglio di amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, purchè il Consiglio sia composto da più di due membri.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione può esprimersi in forma di delibera collegiale ovvero mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.3 Consultazione scritta - consenso espresso per iscritto.

In caso di decisioni del consiglio di amministrazione adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, il procedimento di formazione della volontà del Consiglio dovrà ritenersi comunque concluso entro 10 (dieci) giorni.

Verranno considerati contrari i consiglieri che entro tale

termine non abbiano fatto pervenire la loro dichiarazione di voto.

13.4 Adunanze del consiglio di amministrazione. In caso di richiesta esplicita da parte della maggioranza degli amministratori ovvero quando sia previsto dalla legge o dal presente statuto, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaco/i effettivo/i e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le convocazioni possono essere anche effettuate a mezzo fax o "comunicazione e-mail" tramite Posta Elettronica Certificata presso rispettivamente l'utenza o l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai consiglieri consenzienti.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche a mezzo sistemi di telecomunicazione (audioconferenza o videoconferenza), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare i documenti; il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 14

Poteri dell'organo amministrativo

14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina, e/o anche successivamente, possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

14.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

14.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 15

Rappresentanza

15.1 AMMINISTRATORE UNICO. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

15.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero a ciascun consigliere nei limiti dei

poteri ad esso attribuiti con delega del Consiglio.

15.3 PIU' AMMINISTRATORI. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

15.4 DIRETTORI, INSTITUTE, PROCURATORI. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institute e ai procuratori.

Articolo 16

Compensi degli amministratori

16.1 Agli amministratori può spettare, se previsto dall'Assemblea dei soci, un compenso per il loro ufficio.

Agli amministratori spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per ragione della carica.

I soci possono determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.

Gli amministratori potranno richiedere l'accantonamento a mezzo di polizza assicurativa.

Agli amministratori inoltre potranno essere corrisposti anche compensi per l'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e/o per lo svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ai sensi delle vigenti norme in ambito tributario e sportivo.

Tale compenso sarà parametrato all'attività effettivamente svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze dei singoli amministratori eletti.

CAPO V

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 17

17.1 Le funzioni di controllo e di revisione legale della società potranno essere affidate, a scelta dell'Assemblea dei soci:

- anche fuori dai casi in cui esse sono obbligatorie per legge, qualora se ne ravvisi comunque l'opportunità, ad un Organo di controllo [Sindaco Unico e Collegio Sindacale (per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di s.p.a.)] e/o ad un Revisore (sia persona fisica che società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro);

- salvo inderogabili disposizioni di legge, cumulativamente al medesimo organo ovvero separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo e, dall'altro, la funzione di revisione ad un revisore.

17.2 Le riunioni dell'Organo di Controllo in composizione collegiale possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto e con le stesse modalità previste per il funzionamento da remoto del Consiglio di

Amministrazione.

17.3 Quando nell'atto di nomina nulla sia previsto al riguardo e sempre che la previsione di legge lo consenta, all'Organo di Controllo è affidata anche la revisione legale dei conti.

CAPO VI°

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 18

I poteri decisionali dei soci possono esplicitarsi o attraverso il procedimento assembleare di cui alla SEZIONE I° del presente "CAPO" ovvero attraverso il procedimento decisionale di cui alla Sezione II° dello stesso.

Quando nel presente statuto si usa il termine "decisione dei soci" si intende il potere della compagine sociale di esprimersi tramite i due diversi procedimenti di formazione della volontà sociale.

SEZIONE I°

Articolo 19

ASSEMBLEA

19.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

19.2 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di essa, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Le convocazioni possono essere anche effettuate a mezzo fax, telegramma o "comunicazione e-mail" presso rispettivamente l'utenza o l'indirizzo di posta elettronica risultanti agli atti della società, su indicazione del socio consenziente.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

19.3 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ricorra la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis c.c.

Articolo 20

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età nel caso di nomina di più amministratori.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche a mezzo sistemi di telecomunicazione nel rispetto e con le stesse modalità previste per il funzionamento da remoto del Consiglio di Amministrazione. L'organo amministrativo ha facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Articolo 21

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale.

Per le delibere che riguardino:

- le modificazioni dello statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l'esclusione del socio "per giusta causa";
- lo scioglimento anticipato della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l'emissione di titoli di debito;

è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. Spetta all'assemblea dei soci approvare il bilancio; la stessa delibererà a maggioranza assoluta del capitale sociale.

SEZIONE II°

Articolo 22

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

In tutti i casi in cui non sia previsto od obbligatorio che le decisioni dei soci debbono essere assunte con procedura assembleare, le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il procedimento di formazione della volontà dovrà comunque concludersi entro 30 (trenta) giorni.

Verranno considerati astenuti i soci che entro tale termine non abbiano fatto pervenire la loro dichiarazione di voto.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con le stesse maggioranze previste all'Art.21.

CAPO VII°

BILANCIO E UTILI

Articolo 23

Bilancio e utili

23.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2 L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

23.3 Quando particolari esigenze lo richiedono, in relazione alla struttura ed all'oggetto della società, e comunque con i limiti e le condizioni previste dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

23.4 La società non ha fini di lucro.

Circa gli utili netti risultanti da bilancio, vale il principio per il quale durante la vita della società **non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale, a meno che la destinazione e/o la distribuzione degli stessi non siano imposti dalla legge.**

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno destinati allo svolgimento delle attività statutarie o all'incremento del patrimonio della società secondo quanto previsto dal D.Lgs 28 febbraio 2021, n. 36.

Fermo il divieto distribuzione degli utili, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 2430 c.c. per la formazione della riserva legale. La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata secondo il precedente periodo se viene diminuita per qualsiasi ragione.

23.5 In caso di scioglimento della società, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci eventualmente rivalutato o aumentato, dovrà essere **devoluto a fini sportivi**, ad altri Enti, Società ed Associazioni Sportivo Dilettantistiche con finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge. Si richiama l'art. 28.2 del presente statuto.

CAPO VIII°

VICENDE RELATIVE AL RAPPORTO SOCIALE

Articolo 24 - Recesso

24.1 Ha diritto di recedere dalla società, per tutte o parte delle sue partecipazioni al capitale sociale, il socio che non ha concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante

modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma terzo, Cod. Civ., l'introduzione o la eliminazione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni sociali.

24.2 Prevedendo il presente Statuto l'intrasmissibilità per atto tra vivi delle partecipazioni sociali spetta inoltre a ciascun Socio il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2469 Cod. Civ.

24.3 Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. Cod.Civ., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater Cod.Civ.

24.4 Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori, della decisione che lo legittima oppure dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.

L'esercizio del recesso ai sensi del precedente art. 24.2. non è soggetto a termini decadenziali ed è quindi liberamente proponibile.

24.5 Nella comunicazione del recesso devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento e il valore nominale delle quote di partecipazione per le quali il diritto di recesso è esercitato.

24.6 Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata perviene alla sede legale della società.

24.7 Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

24.8 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia se, entro 30 (trenta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, ed in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci receduti non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

Articolo 25

Esclusione

Nel caso di gravi violazioni delle regole sociali e dei principi e valori fondativi della Società

il socio, ai sensi dell'art. 2473 bis cc, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato a cura degli amministratori entro 30 giorni dalla pronuncia.

L'interessato può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La deliberazione dell'Assemblea deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve essere notificata con lettera raccomandata a.r. o PEC, a cura degli amministratori, al socio escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

L'esclusione deve risultare da decisione dell'Assemblea presa a maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l'assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione.

Ferme restando le cause di esclusione previste dal codice civile, costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze:

- la radiazione del socio dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui la società è affiliata, per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federale;
- la distrazione da parte del socio di fondi della società per finalità personali;
- la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società;
- l'assoggettamento del socio a fallimento o altra procedura concorsuale;
- la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del socio;
- mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali;
- mancato rinnovo da parte del socio di una fideiussione bancaria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell'attività economica;
- svolgimento da parte di un socio di attività concorrente con quella della società;
- pignoramento della quota del socio;
- sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d'opera o trasferire la proprietà del bene conferito in

natura.

Non può concorrere alla formazione delle maggioranze il voto del socio oggetto della procedura di esclusione. Nel caso di due soli soci, l'esclusione dovrà essere pronunciata dal Tribunale su istanza di uno dei soci, ex art. 2287 c.c.

In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, ed in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci esclusi non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

CAPO IX°

Articolo 26

FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

CAPO X°

APPROVAZIONE DELLO STATUTO E RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO

AI FINI SPORTIVI

Articolo 27

La società sportiva dilettantistica chiede il riconoscimento ai fini sportivi della Federazione Italiana sportiva di appartenenza o dell'/degli Ente/i di Promozione Sportiva cui si affili o del Coni ove richiesto.

Articolo 28

28.1 Nel caso di irregolare funzionamento della società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, la Federazione Italiana sportiva di appartenenza, la disciplina associata o l'Ente di promozione sportiva che fosse affiliata potranno nominare un Commissario, determinandone i poteri e la durata.

Nel caso di gravi irregolarità di gestione o nel caso di gravi inadempimenti nei confronti degli Enti affilianti gli stessi potranno revocare il riconoscimento.

28.2 In caso di scioglimento della società, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto **a fini sportivi** altri Enti, Società ed Associazioni Sportivo Dilettantistiche con finalità analoghe e che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

CAPO XI°

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

ATLETI e TESSERAMENTO

29.1 Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto con la propria società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina

Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva.

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva cui è associato/tesserato.

29.2 - Per quanto non espressamente stabilito dal presente articolo, si richiama quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n.36/2021 e s.m.i.

Articolo 30

LAVORATORI E VOLONTARI

30.1 - I lavoratori nella Società hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

30.2 - Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.

30.3 - Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021.

30.4 - La Società può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021.

30.5 - Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

30.6 - Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 28.7 Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate le spese relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate per conto della società e secondo quanto previsto dalle norme in ambito sportivo.

30.7 - Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

30.8 - E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Articolo 31

Misure e strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione

31.1. La società garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psicofisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

31.2. La società previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D. Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

Articolo 32

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

32.1. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, avrà lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.

32.2. Le funzioni, responsabilità, i requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misure per garantirne la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale saranno individuate e regolamentate dall'apposito Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della società.

32.3. In ogni caso, la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui ai precedenti commi sarà effettuata entro e non oltre i termini previsti dalle norme in ambito sportivo.

Articolo 33

33.1 Qualora le clausole del presente statuto risultino in

contrasto con le norme e le direttive specifiche previste in materia di Società Sportive Dilettantistiche di cui al D.Lgs 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i., dette clausole dovranno ritenersi decadute e prive di alcun effetto qualora non siano previste norme in loro sostituzione ovvero sostituite di diritto nel caso in cui esistano clausole specifiche che regolamentano diversamente la materia.

Firmato: GIOVANNI LECCESE

MARIANO ONORATO

CRISTINA CASSANO NOTAIO (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso del registro delle imprese.
Imposta di Bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I. per l'importo di euro 156,00